

Roma, 22 dicembre 2021

Circolare n. 11/2021

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

PEC - e-mail

Oggetto: DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 - *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali* (GU n.282 del 26-11-2021) - Adempimenti FNOVI e Ordini provinciali

Gentili Presidenti,

facendo seguito alla Circolare n. 9/2021 (Prot. n. 4822/2021/F/mgt del 29 novembre 2021)¹ - con la quale è stato condiviso il testo del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “*Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*” - si ritiene opportuno tornare in argomento per fornire indicazioni utili ad approcciarsi agli adempimenti previsti in capo al sistema ordinistico.

Si esprime al contempo riserva di tornare in argomento laddove intervenissero i chiarimenti che - in sinergia con le altre Federazioni delle professioni dell’area sanitaria - sono stati nel frattempo richiesti alla Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute.

¹ Il testo della Circolare è consultabile al link: <https://bit.ly/3dP6tu9>

Passando quindi all'esame del testo del DL in oggetto meglio descritto si sottolinea (art. 1, lettera b) la completa sostituzione dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 che ora si caratterizza della seguente nuova articolazione:

Comma 1²

La nuova formulazione rimuove, ove ritenuto ancora necessario, ogni dubbio sul valore della vaccinazione quale requisito essenziale per l'esercizio della professione dei soggetti obbligati, e ciò in tutti i contesti e modalità operative in cui operano.

Tutti gli esercenti le professioni sanitarie iscritti all'Albo professionale sono soggetti all'obbligo vaccinale e cade la possibilità di invocare cause di esenzione sostenute dalla circostanza di svolgere prestazioni o mansioni che non implicano contatti interpersonali o non comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Comma 2³

È al momento affidato al solo medico di medicina generale il potere di attestare l'esistenza di cause per le quali la vaccinazione possa essere omessa o differita.

Dalla consultazione delle circolari ministeriali alle quali si accenna (in particolare DGPRES n. 35309 del 04/08/2021; n. 35444 05/08/2021; n. 43366 del 25/9/2021 e n. 53022 del 25 novembre 2021 che ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, sino al 31 dicembre 2021⁴) emerge che le certificazioni di esenzione devono contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- b) la dicitura: *“soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. La presente certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”*;

² 1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.

³ 2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.

⁴ L'elenco completo della Circolari e dei provvedimenti (ordinanze e decreti) del Ministero della Salute è consultabile al link: <https://bit.ly/3pUPIZh>. Non si esclude che nei prossimi giorni possa essere disposta una nuova proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione. Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

- c) la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “*certificazione valida fino al _____*”;
- d) timbro e firma del medico di medicina generale (anche digitale);
- e) numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico di medicina generale.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

L’Ordine dovrà solo verificare che il certificato di esenzione provenga da un medico di medicina generale, senza effettuare alcuna valutazione nel merito.

Comma 3⁵

Con la sostituzione dell’art. 4 del DL 44/21 ad opera dell’art. 1 del DL 172/2021 risulta profondamente mutato il processo di verifica del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale con conseguente immediata sospensione dall’esercizio della professione: ora il sistema ordinistico ha un ruolo attivo.

La Federazione avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguirà la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Per ciascun Ordine provinciale è stata attivata sul portale FNOVI un’area dedicata agli esiti della verifica, per il cui accesso saranno utilizzabili le credenziali già in possesso degli organismi ordinistici (vedi Circolare n. 10/2011 del 22 dicembre 2021).

Una volta interrogata massivamente la base dati di Sogei, per ciascun Ordine provinciale sarà prodotto e visualizzato un report contenente per ciascun iscritto le seguenti informazioni:

- Codice fiscale
- Cognome
- Nome
- Indirizzo PEC

⁵ 3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

- Esito [Positivo/Negativo]

Ciascun Ordine provinciale, consultato l'esito della interrogazione, ove non risultasse l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, provvederà ad inviare al proprio iscritto una comunicazione (vedi facsimile – allegato n. 1) contenente l'invito/diffida a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta**, la documentazione comprovante:

- l'effettuazione della vaccinazione; oppure
- l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2; ovvero
- la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito/diffida: la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale⁶ va presentata – a cura dell'iscritto – non oltre tre giorni dalla somministrazione; o comunque
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 (ad esempio perché nel frattempo cancellato dall'Albo).

Con l'occasione si rammenta che se dipendente, l'iscritto dovrà fornire tutti i dati relativi al datore di lavoro per i successivi adempimenti dell'Ordine e la mancata comunicazione costituisce condotta valutabile sotto il profilo disciplinare.

Comma 4⁷

Decorsi i cinque giorni di cui al comma 3, l'Ordine professionale accertato il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, adotterà una delibera (vedi facsimile – allegato n. 2) avente natura dichiarativa dell'inadempimento che determinerà l'immediata sospensione dall'esercizio della professione con conseguente annotazione sull'Albo professionale.

Quanto accertato dovrà essere comunicato all'iscritto (vedi facsimile – allegato n. 3), alla Federazione Nazionale e, ove il professionista abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro (vedi facsimile – allegato n. 4).

L'inosservanza da parte degli Ordini professionali degli obblighi di comunicazione verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4

⁶ Le Federazioni nazionali delle professioni dell'area sanitaria hanno indirizzato, a firma congiunta, alla direzione ministeriale del MdS la richiesta di chiarire se gli Ordini possano considerare tale termine come meramente ordinatorio: ciò perché, in considerazione dell'ampliamento delle richieste di vaccinazione, tra la prenotazione e la somministrazione potrebbero registrarsi tempi di attesa tali da non consentire l'osservanza del termine indicato dalla normativa.

⁷ 4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 come modificato dall'art. 4 della Legge n. 3/2018.

Con riferimento all'annotazione sull'Albo si informa che sul portale della Federazione si è provveduto ad aggiungere alla 'scheda iscritto' un nuovo campo da fleggare ed il cui cenno alla normativa di riferimento applicabile risulterà visibile solo all'Ordine di iscrizione, mentre la visualizzazione all'esterno dell'annotazione non riporterà alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale.

Comma 5⁸

La sospensione di cui al comma precedente sarà efficace fino alla comunicazione da parte del professionista al suo Ordine di iscrizione e, per l'iscritto che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro,

- del completamento del ciclo vaccinale primario;
- per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo,
- e comunque non oltre 15 giugno 2022.

L'Ordine professionale adotterà una delibera (vedi facsimile – allegato n. 5) con la quale dichiarerà la perdita di efficacia della sospensione ex lege e la conseguente cancellazione dell'annotazione sull'Albo professionale. Di questa operatività sarà informato anche l'iscritto (vedi facsimile – allegato n. 6).

Comma 6⁹

L'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito per l'iscrizione.

Poiché non è chiaro quale sia il meccanismo di accertamento dell'obbligo, poiché i nuovi iscritti, fino alla domanda, non erano tenuti a vaccinarsi, è stato chiesto al Ministero della Salute di chiarire se l'interrogazione della Piattaforma nazionale-DGC possa riguardare anche gli interessati che abbiano proposto domanda di iscrizione (soluzione che, da un punto di vista operativo, appare da prediligere largamente) ovvero se sia necessario acquisire un certificato vaccinale.

È stato chiesto inoltre, di chiarire se per i neo-iscritti l'adempimento vaccinale possa ritenersi assolto anche solo con il completamento del primo ciclo vaccinale anche dopo il 15 dicembre 2021 qualora non sia ancora trascorso, al momento della presentazione della domanda, lo spazio temporale minimo per accedere alla terza dose.

⁸ 5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.

⁹ 6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Comma 7¹⁰

È previsione che si riferisce ai professionisti che abbiano un rapporto di lavoro dipendente i quali, se esentati dall'obbligo vaccinale potranno essere destinati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Se invece rifiuteranno la vaccinazione, verranno sospesi dall'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Comma 8¹¹


È previsione che si riferisce ai liberi professionisti che, ove esentati dall'obbligo di vaccinazione, dovranno adottare le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate da uno specifico protocollo di sicurezza che dovrà essere adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.

* * *

Poiché sono in corso interlocuzioni con il Dicastero vigilante, ma anche con le altre Federazioni delle professioni sanitarie, si fa riserva di tornare in argomento per condividere ogni indicazione sarà fornita nel prosieguo.

Ringraziando per l'attenzione, porgo un cordiale saluto.

Il Presidente
(Dr. Gaetano Penocchio)



Allegati

¹⁰ 7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

¹¹ 8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.